

Ministero  
della Marina Mercantile  
Direzione Generale del demanio  
Marittimo e dei Porti

Roma 13.Mag.1977

Divisione XVII Sez.I  
Prot.N.5176135 Allegati  
A.2.50

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME,  
A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO  
AI CONSORZI AUTONOMI DEI PORTI DI  
GENOVA - CIVITAVECCHIA - NAPOLI

AGLI ENTI AUTONOMI DEI PORTI DI  
TRIESTE - SAVONA - PALERMO

OGGETTO: Legge 28 gennaio 1977, n.10 "Norme per la edificabilità dei suoli" Applicazione in tema di concessioni demaniali marittime.

AL PROVVEDITORATO AL PORTO DI

VENEZIA

CIRCOLARE N° 168  
SERIE II -TITOLO: DEMANIO MARITTIMO



Come noto, la Gazzetta Ufficiale n.27 del 29 gennaio 1977 pubblica la legge sopra specificata concernente "norme per la edificabilità dei suoli".

Detta legge stabilisce allo art.1 che ogni edificazione di opere comportanti trasformazione urbanistica del territorio è subordinata a "concessione" da parte del Sindaco.

La concessione per edificare quindi sostituisce ora la licenza edilizia.

Restano salve le licenze edilizie rilasciate antecedentemente alla entrata in vigore della legge de qua, purchè i lavori siano completati entro quattro anni da tale data (art.18, norma transitorie).

Mentre per la concessione dei soggetti che richiedono una concessione ad edificare è dovuta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione sia al costo di costruzione (art.3), per le opere realizzate dai soggetti di cui al comma dello art.4 - vale a dire da quei soggetti che beneficiano di un titolo di godimento del bene rilasciato dai competenti organi di amministrazione ed hanno perciò veste per richiedere la concessione per edificare su immobili di proprietà dello Stato - è dovuto un contributo, da determinarsi dal Sindaco, commisurato soltanto alla incidenza delle opere di urbanizzazione.

Stampa dell'Accademia Navale con un modulo di controllo. Il modulo è una tabella con 4 colonne e 8 righe. Le righe sono etichettate con: A. P.C., SE. VE. A. N., C. Sportivo, U. S. A., Tutte DD/SS. Le prime quattro righe hanno delle caselle vuote per i dati, mentre le ultime due sono vuote.

Stampa della CAPITANERIA DI PORTO LIVORNO. Contiene i campi: Prof. N. con il numero 13859, Data, e Cat con il numero 01.

Detto contributo non è quindi, anche proporzionato al costo della costruzione nello implicito presupposto che alla scadenza del titolo di godimento del bene le opere verranno incamerate allo Stato.

Ciò premesso, si richiama la attenzione di codeste Autorità - salvo i casi in cui trovino ancora applicazione le norme transitorie di cui al richiamato art. 18 della legge in discorso, a motivo della preesistenza della licenza edilizia - perchè nel rilascio di titoli di godimento in concessione di beni demaniali marittimi comportanti la realizzazione di strutture stabili e di opere per le quali sia richiesta la concessione di edificare, venga posta a carico del beneficiario del titolo di godimento - mediante la inserzione di apposita specifica clausola in tal senso nella licenza o atto plurinazionale - che la esecuzione delle opere progettate sia condizionata al rilascio della concessione di edificare da parte del Sindaco nonchè alla osservanza di ogni onere ed obbligo ad essa connesso e conseguente (pagamento di vari contributi, conformità delle opere ai modelli approvati, rispetto delle volumetrie e dei vincoli imposti ecc.).

L'inosservanza di detti oneri ed obblighi comporterà, oltre le sanzioni amministrative di competenza del Sindaco di cui all'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 di cui trattasi (laddove compatibili con la natura ed il particolare regime dei beni demaniali - anche la adozione delle sanzioni comminate dal Codice della Navigazione, e quelle invalse nella prassi posta in essere da questo Ministero (contravvenzioni a carico degli abusivi, denuncia alla Autorità Giudiziaria, decreto ingiuntivo di demolizione totale o parziale - a seconda che si tratti di opera solo difforme ovvero non autorizzata affatto - demolizione d'ufficio in caso di inottemperanza ecc.).

A tal uopo sarà opportuno che codesti uffici prendano contatto con i Comuni per il coordinamento, ove possibile, degli interventi e procedano d'intesa con i Comuni predetti ai fini della più celere attuazione delle misure sanzionatorie, avvalendosi, se dal caso, anche delle forze e dei mezzi apprestati al servizio di quegli Enti per dare efficace e pronta esecuzione ai provvedimenti di ripristino dei beni pubblici.

PER COPIA CONFORME  
IL PRIMO DIRIGENTE

*(D. M. ...)*

IL MINISTRO  
P.to RUFFINI

